



Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N. 3 del 23.09.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Proroga prosecuzione temporanea della gestione commissariale presso l'ATO ME4 e individuazione del Commissario Straordinario per la garanzia della continuità del servizio.

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: *"Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 - Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 - Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente"*;

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 39915 del 30.09.2019 avente ad oggetto: *"Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente"*;

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale prot. n. 013527 del 27.03.2019 e, segnatamente, il punto 2.4 diretto ad evidenziare che l'attuale situazione in *subiecta* materia può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza extra ordinem ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire il servizio in alcune parti del territorio della ex Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge da parte della SRR *"Messina Area Metropolitana"* e SRR *"Messina Provincia"* ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, attivando conseguentemente il potere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO della nota prot. 16941 del 30 settembre 2019 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla precedente Ordinanza n. 5 del 31 maggio 2019;

PRESO ATTO che la predetta nota del MATTM, evidenzia, tra l'altro, che " ... Per quanto attiene all'affidamento del Servizio della Gestione R.S.U., che peraltro non viene determinato nell' Ordinanza in questione ... " e che quindi alcuna deroga al codice

degli appalti in relazione all'affidamento del servizio è oggetto dell'Ordinanza in questione;

CONSIDERATO che con la suddetta direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità prot. n. 39915 del 30.09.2019, al fine della più idonea salvaguardia della continuità del servizio nelle more del concreto avvio operativo da parte delle SRR "*Messina Provincia*" e "*Messina Area Metropolitana*" le quali non hanno ancora completato le procedure relative all'avvio del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L.R. 9/2010 e ss.nm.ii., si richiamano i Sindaci metropolitani, i Commissari Straordinari e i Comuni dell'isola a valutare la reitera dei precedenti provvedimenti in deroga alle disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2010 e in particolare all'art. 15 e 19 della medesima Legge per il tempo necessario al superamento delle inadempienze delle suddette Società di Regolamentazione dei Rifiuti.

VISTA la nota prot. n. 9394/20 del 26/03/2020 della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" con la quale vengono richiesti i pareri di competenza ai sensi dell'art. 191 c.3 del D. Lgs. n. 152/2006 e preso atto dei relativi riscontri, che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.103 del D.L.n.18 (Cura Italia), convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020 punto 2.

ATTESO che, sentiti i Rappresentanti legali dei Comuni interessati, non viene garantita la piena operatività nell'intero territorio della Città Metropolitana in quanto, gli stessi, hanno evidenziato la ricorrenza, nella fattispecie, delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e hanno rappresentato, segnatamente, come non sia altrimenti possibile a partire dal 01 aprile 2020 provvedere alla gestione dei rr.ss.uu. diversamente dall'attuale assetto in termini di maggiore efficienza ed economicità e che tale circostanza ricorre ancora a partire dall' 01 aprile 2020 per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e spazzamento nei Comuni per i quali non si sono ancora completate le azioni di competenza per la gestione ordinaria di igiene ambientale;

VISTO l'art. 182-bis D. Lgs. n. 152/2006, che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di auto sufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

CONSIDERATO che, le dichiarazioni hanno consentito di precostituire i requisiti richiesti dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 predetto, fra cui quanto previsto dal comma 3, permettendo al contempo di superare le criticità evidenziate dall'istruttoria interna sugli aspetti precipuamente inerenti l'Ordinanza de quo, fermi restando gli obblighi di legge a carico del gestore;

DATO ATTO che, trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni, pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie, come peraltro ribadito nel parere prodotto da A.S.P. Messina con prot. 38476 del 27/03/2020;

ATTESO che, l'eccezionale urgenza ed improrogabilità dell'intervento de quo connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio provinciale di Messina;

ATTESO altresì, che ai sensi del punto 2.4 - lett. d) della direttiva regionale summenzionata, in considerazione della scadenza della speciale forma di gestione al 30.09.2019 è necessario procedere all'individuazione del "*Commissario dell'ATOME4*" affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione) nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'ambito stessa e delle relative autorizzazioni, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività - per i quali dovrà essere istituita separata contabilità - sono posti a carico proporzionalmente delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

RITENUTO, pertanto:

- necessario derogare all'art. 15 L.R. n. 9/2010;
- adottare il presente provvedimento per la durata temporanea dalla data del 25/09/2020 al 30/11/2020 per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e spazzamento nei comuni che non hanno ancora avviato la gestione ordinaria di igiene ambientale e comunque non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità precedentemente evidenziate.

CONSIDERATO che, come è noto, in virtù di ordinanze ex art.191 D.lgs n.152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana, dal 01/10/2013 ad oggi, il servizio di igiene ambientale nel territorio della Città Metropolitana di Messina è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli *ATO* da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n. 9/2010 e ss.mrn.ii..

CONSIDERATO che la suddetta forma di gestione è scaduta il 31.03.2019 (Ordinanza P.R.S. n. 7/ rif del 03.12.2018) e che con Ordinanza del Sindaco Metropolitan n. 01 del 01.04.2019 si è provveduto dal 01.04.2019 al 31.05.2019 a una nuova forma di gestione poi prorogata al 30.09.2019 con successiva Ordinanza n. 05 del 31.05.2019, a una nuova forma di gestione poi prorogata al 30.09.2019 con successiva Ordinanza n. 05 del 31.05.2019 ed ulteriormente prorogata con successiva ordinanza n 7/2019 al 28/03/2020 ed in ultimo con ordinanza n.1 del 27/03/2020 sino al 24/09/2020.

CONSIDERATO che la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente.

VISTA la nota del Commissario Straordinario, ing. Nicola Russo, prot. n.1562 del 21/09/2020, avente per oggetto: Ordinanza del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Messina n. 01 del 27.03.2020. Cessazione effetti.

CONSIDERATO che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR "*Messina Area Metropolitana*"), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 dell'08.04.2010 e ss.mm.ii., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016 lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbero dovuto porre in essere, ha elaborato, gli atti propedeutici alla celebrazione della gara per i Comuni di Antillo, Forza d'Agrò, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Letojanni, Mongiuffi Melia, Mandanici, Pagliara, Itala, Giardini Naxos, Casalvecchio Siculo e Scaletta Zanca per la durata di anni 7 e che lo scorso 19.09.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte a seguito di procedura di gara.

CONSIDERATO che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Messina Provincia (SRR "*Messina Provincia*"), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 dell'08.04.2010 e ss.mm.ii., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016 lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbero dovuto porre in essere, ha in corso di definizione le procedure per l'avvio dei servizi di igiene ambientale per i Comuni di Graniti, Motta Camastra, Moio Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria, per la durata di anni 7.

CONSIDERATO che il servizio di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni di Malvagna e Moio Alcantara è garantito fin dal mese di aprile 2019 da provvedimenti emessi direttamente dai suddetti Comuni di Malvagna e Moio Alcantara non ricadendo pertanto la garanzia della continuità del servizio nell'ambito della Gestione Commissariale istituita nell'ATO ME4 in liquidazione.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 7/2019 di pari oggetto la cui speciale forma di gestione cessa in data 28.02.2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 4/2019, avente per oggetto "*Determinazione compenso del Commissario Straordinario Provinciale per l'ATO 4 Messina S.p.A. in liquidazione, ai sensi del D.A. n. 430 del 9.4.2014*".

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza *V in merito*;

ORDINA

1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art.191, del D.lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, per il periodo **dal 25/09/2020 al 30/11/2020**, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Messina ricompresi nell' Ambito Territoriale, denominato ATOME4, che non hanno ancora attivato la gestione ordinaria dei servizi.

- 2) Di confermare, ai sensi della Direttiva Regionale Pro t. n. 013527 del 27.3.2019, per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale "*Commissario Straordinario Provinciale dell'ATOME4*" l'ing. Nicola Russo (Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Regione Siciliana) affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (Società d'Ambito ATOME4 S.p.A. in liquidazione) nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni e convenzioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge.
- 3) Dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.
- 4) Disporre l'esecuzione della presente Ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del Commissario dell'ATO ME4 in liquidazione, nominato con la presente ordinanza, nonché del Legale Rappresentante dell'ATO ME4 in liquidazione;
- 5) Al Commissario Straordinario Provinciale dell'ATO ME4 nominato al precedente punto 2) spetta il compenso determinato con propria Ordinanza n. 4/2019;
- 6) Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.I., al Prefetto di Messina, all'ASP di Messina, alla ST ARPA di Messina, ai Sindaci dei comuni della provincia di Messina, ai Presidenti della SRR ricadenti nella Città Metropolitana di Messina e Messina Provincia, al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Messina Ambiente spa in liquidazione, al Commissario Straordinario dell' ATOME4, ai Comuni di Antillo, Forza d'Agrò, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Letojanni, Mongiuffi Melia, Mandanici, Pagliara, Itala, Scaletta Zanclea, Graniti, Motta Camastra, Mojo Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria;
- 7) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata e cesserà automaticamente gli effetti per i territori comunali ove dovesse avviarsi il nuovo servizio affidato ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2020 e ss.mm.ii.;
- 8) Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione; Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Messina, 23.09.2020

IL SINDACO METROPOLITANO
DR. ROBERTO CATENO DE LUCA